

dat 752 12-12-12

Studio Legale
Avv. Manlio Romano
Viale Antonio Gramsci, 21 - 80122 Napoli
Tel. 081.19139280 - Fax 081.19139281
avv.manlioromano@pec.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO

RICORRONO

21559/7671-1055

I Dottori VIOLANTE CACCAVALE nato a Napoli il 04.06.1967 (cod. fis. CCC VNT 67H04 F839M) ed ivi residente al Viale Michelangelo n. 71 e ALESSANDRA CIOFFI nata a Napoli il 08.04.1971 (cod. fis. CFF LSN 71D48 F839Z), residente in Morcone (BN) al Vico Il Roma n. 16, rappresentati e difesi, giusta procura a margine del presente atto, dall'Avv.to Manlio Romano (cod. fis. RMN MNL 70M25 F839Z) del Foro di Napoli, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente giudizio al numero di fax 081.19139281 e all'indirizzo di posta elettronica certificata avv.manlioromano@pec.it, e con lo stesso elettivamente domiciliati in Venezia - Mestre presso l'Avv.to Jacopo Molina dello Studio Legale Bettiol & Associati alla Via Rampa Cavalcavia 1.

Contro: la Regione del Veneto in persona del Presidente della Giunta Regionale, legale rappresentante *pro tempore*

E nei confronti: dei Sigg.ri Favarin Alessandro, Garbuggio Anna Lucia, Donnici Rosalba, Cali Rino (controinteressati).

Per l'annullamento in parte qua, previa adozione di idonee misure cautelari, del Decreto del Dirigente del Settore Farmaceutico - Protesica - Dispositivi Medici n. 10 del 12 marzo 2015 ad oggetto "DGR n. 2199/2012 - Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione del Veneto: approvazione e pubblicazione graduatoria di merito", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 27 del 20 marzo 2015, con il quale è stata approvata la graduatoria finale del suddetto concorso pubblico regionale

Avv.to Manlio Romano
Vi nomino mio procuratore ed avvocato perché vogliate rappresentarmi e difendermi nel giudizio di cui a margine. Vi delego all'uopo tutte le facoltà di legge, ivi compresa quella di sottoscrivere il presente ed ogni altro atto della procedura e di presentare eventuali motivi aggiunti, avendo per rato e fermo il Vostro operato. Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali per qualsivoglia necessità derivante dal giudizio di cui a margine, giusta autorizzazione del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 4/2005. Eleggo domicilio con Voi in Venezia - Mestre presso l'avv. Jacopo Molina dello Studio Bettiol e Associati alla Via Rampa Cavalcavia n. 1. Li

Violante Caccavale
Alessandra Cioffi
Tali Rino
E. Molina

AR

AVV. MANLIO ROMANO

Viale Antonio Gramsci, 21 - 80122 Napoli - Tel. Pbx 081.19139280 - Fax 081.19139281

straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione del Veneto, indetta con Delibera di Giunta Regionale 6 novembre 2012, n. 2199, nella parte in cui ha attribuito ai ricorrenti e, per essi, al referente Dr. Violante Caccavale, il punteggio complessivo di 41,25, posizionandoli tra gli idonei al 311° posto.

Nonché, se ed in quanto occorra, di ogni atto presupposto, connesso, afferente e/o consequenziale, nessuno escluso o eccettuato, sia o meno menzionato nel Decreto impugnato, con particolare riferimento agli atti e/o provvedimenti della commissione esaminatrice inerenti la valutazione dei titoli dei candidati, compresi i criteri valutativi utilizzati e gli atti definitivi che la suddetta commissione esaminatrice ha rimesso in data 11.3.2015 al competente Settore Farmaceutico – Protesica - Dispositivi Medici, formalizzati in 13 verbali e relativi allegati, ivi inclusa la graduatoria unica scaricata dalla piattaforma tecnologica ed applicativa ministeriale in formato PDF, espressamente menzionati nel Decreto impugnato, il cui esatto contenuto si ignora e di cui sin d'ora si chiede il deposito agli atti del giudizio, con riserva di motivi aggiunti.

Nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi ai sensi dell'art. 30 del D. lgs. 2.7.2010 n. 104 (c.p.a.).

FATTO

- I ricorrenti hanno partecipato al concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio (in numero complessivo di 224, successivamente rideterminate in 223) nella Regione del Veneto, indetto dall'Amministrazione Regionale del Veneto, con Delibera di Giunta Regionale del 6 novembre 2012, n. 2199, ai

sensì dell'art. 11, comma 3, d.l. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. 27/2012 e s.m.i..

In particolare, i Dottori Violante Caccavale e Alessandra Cioffi – farmacisti professionisti abilitati, non titolari di farmacia – hanno presentato rituale domanda di partecipazione al suddetto concorso per la gestione in forma associata ai sensi dell'articolo 6 del bando di concorso, indicando il Dr. Caccavale quale referente della domanda.

- All'esito della pubblicazione della graduatoria allegata all'impugnato Decreto n. 10 del 12 marzo 2015, al Dr. Caccavale veniva assegnato un **punteggio pari a 41,25**, utile a collocarsi al **posto n. 311** della graduatoria, **su 223** sedi farmaceutiche disponibili.

- A seguito di tempestiva istanza di accesso agli atti, i ricorrenti hanno rilevato che l'assegnato punteggio di 41,25 è gravemente erroneo ed illegittimo, in quanto viziato dalla **mancata attribuzione** del punteggio previsto per il titolo di studio e di carriera, costituito dall'idoneità a precedente concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche, posseduto da entrambi i ricorrenti, che, ove correttamente valutato, avrebbe dovuto comportare l'assegnazione di 1,00 punto ulteriore agli stessi, per un totale di punti 42,25, utili a collocarsi tra le posizioni 93° e 103° e, in particolare, in posizione 98° in virtù del criterio dell'età anagrafica, comunque tali da far risultare i ricorrenti vincitori del concorso.

Di qui il presente ricorso per i seguenti

MOTIVI

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.C.M. N. 298/1994 E, SEGNOTAMENTE, DELL'ARTICOLO 6, COMMA 1, LETT. F) –

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 7.8.1990 N. 241, ARTICOLI 1 E 3 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS, ARTICOLO 8 DEL BANDO DI CONCORSO D.G.R. VENETO N. 2199/2012 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 445/2000 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. EX ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL’AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE DEL CONCORRENTE IN UN PUBBLICO CONCORSO - ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DIRITTO – IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITA’ – INGIUSTIZIA MANIFESTA - SVIAMENTO.

Come accennato in premessa, l’attribuzione ai ricorrenti da parte della commissione esaminatrice del punteggio complessivo di 41,25 punti è illegittima per tutte le ragioni indicate in epigrafe, in quanto viziata dalla mancata attribuzione del punteggio previsto per il titolo di studio e di carriera, costituito dall’idoneità a precedente concorso per l’assegnazione di sedi farmaceutiche, posseduto da entrambi i ricorrenti, che, ove correttamente valutato, avrebbe dovuto comportare l’assegnazione di 1,00 punto ulteriore agli stessi, per un totale di punti 42,25, utili a collocarsi tra le posizioni 93° e 103° e, in particolare, in posizione 98° in virtù del criterio dell’età anagrafica, comunque tali da far risultare i ricorrenti vincitori del concorso.

E valga il vero.

Il bando di concorso allegato alla Delibera di Giunta Regionale del 6 novembre 2012, n. 2199, all'articolo 8 ad oggetto "*Valutazione dei titoli*" prevede che "*La valutazione dei titoli verrà effettuata secondo quanto previsto dal DPCM n. 298/1994 e s.m.i. e dall'articolo 11, così come modificato dalla legge 7 agosto 2012 n. 135*".

A sua volta, il DPCM n. 298/1994 dopo aver previsto, all'articolo 3, che le domande siano esaminate da una Commissione esaminatrice composta da n. 5 Commissari, prevede, all'articolo 5, quanto segue:

"Per la valutazione dei titoli ogni commissario dispone:

- a) *fino ad un massimo di 3 punti per titoli di studio e di carriera" (quindi l'intera commissione dispone fino ad un massimo di 15 punti n.d.r.);*
- b) *"fino ad un massimo di 7 punti per titoli relativi all'esercizio professionale" (quindi l'intera commissione dispone fino ad un massimo di 35 punti n.d.r.).*

In particolare, l'articolo 6 del suddetto DPCM ad oggetto "*Valutazione dei titoli di studio e di carriera*" così dispone:

"1. Ai fini della valutazione dei titoli di studio e di carriera, sono assegnati i seguenti punteggi:

- a) *voto di laurea in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutica fino a un massimo di punti 1;*
- b) *possesso di seconda laurea in una delle seguenti discipline: medicina, scienze biologiche, veterinaria e chimica: punti 0,7;*
- c) *specializzazioni universitarie o conseguimento di borse di studio o di ricerca relative alla facoltà di farmacia o chimica e tecnologia farmaceutiche, erogate ai sensi o dell'art. 80 del decreto del Presidente*



della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, o dell'art. 8 della legge 30 novembre 1989, n. 398;

- d) *possesso di seconda laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche o in farmacia: punti 0,3;*
- e) *pubblicazioni scientifiche inerenti alle materie d'esame: fino a un massimo di punti 0,2;*
- f) **idoneità in un precedente concorso, da valutarsi una sola volta: punti 0,2 (per un totale massimo di 1 punto n.d.r.);**
- g) *idoneità nazionale a farmacista dirigente: punti 0,2;*
- h) *voto con cui si è conseguita l'abilitazione e altri titoli conseguenti in materia di aggiornamento professionale: fino a un massimo di punti 0,1.*

I riferiti criteri di valutazione di cui al DPCM n. 298/1994 sono stati ribaditi dalla commissione esaminatrice nominata dalla Regione Veneto per il concorso in esame, che ha previsto:

- per la valutazione dell'esercizio professionale, l'assegnazione di un punteggio fino ad un massimo di 35;
- per la valutazione dei titoli di studio e di carriera, l'assegnazione di un punteggio fino ad un massimo di 15 punti, tra i cui criteri rileva "l'idoneità in un precedente concorso", con assegnazione di punti 0,2 per commissario, per 1 punto massimo totale.

* * * * *

Ciò posto, i ricorrenti nella propria domanda di partecipazione hanno indicato, quali titoli di studio e di carriera rilevanti per l'assegnazione dei punteggi, i seguenti titoli:

A) Il Dr. Caccavale:

1. Laurea Principale in Farmacia conseguita presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II il 25.10.1990 con il voto 105/110;
2. Abilitazione alla professione conseguita presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II nell'anno 1990 con il voto 390/500;
3. Specializzazione Universitaria in Farmacia Ospedaliera conseguita presso la Facoltà di Farmacia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, con durata legale di anni 3;
4. Corso AUC farmacisti presso Scuola di Sanità Militare di Firenze, conseguita il 23.12.1991;
5. Idoneità in altro concorso per sedi farmaceutiche conseguita il 4.12.2002 con Decreto Dirigenziale n. 1136 del 4.12.2002 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 16.12.2002.

B) La Dr.ssa Cioffi:

1. Laurea Principale in Farmacia conseguita presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II il 28.3.1996 con il voto 105/110;
2. Abilitazione alla professione conseguita presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II nell'anno 1996 con il voto 335/500;
3. Idoneità in altro concorso per sedi farmaceutiche conseguita il 4.12.2002 con Decreto Dirigenziale n. 1136 del 4.12.2002 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 16.12.2002.

* * * * *

Tanto premesso, dalla documentazione inviata dalla Regione Veneto a seguito di tempestiva istanza di accesso agli atti, i ricorrenti hanno potuto appurare che il punteggio loro attribuito di 41,25, era così suddiviso:



- A. punti 35,00 per la valutazione dell'esperienza professionale;
- B. punti 6,25 per la valutazione dei titoli di studio e carriera, questi ultimi, a loro volta, così suddivisi:
- punti 5,00 per il possesso della laurea principale;
 - punti 0,75 per il possesso della specializzazione triennale da parte del Dr. Caccavale;
 - punti 0,5 per il voto conseguito all'esame di abilitazione professionale.

Inopinatamente, nessun punteggio è stato attribuito al possesso da parte di entrambi i ricorrenti della idoneità a precedente concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche, che, viceversa, secondo quanto previsto dal bando di concorso; dall'art. 6 comma 1, lett f) del DPCM n. 298/1994, sopra riportato; nonché dagli stessi criteri fatti propri dalla commissione esaminatrice, avrebbe dovuto comportare l'assegnazione di 1,00 punto ulteriore agli stessi, per un totale di punti 42,25, utili a collocarsi tra i vincitori del concorso.

Detta omessa valutazione è palesemente illegittima per tutti i motivi indicati in epigrafe.

I.I. In via del tutto preliminare appare evidente la violazione e falsa applicazione delle fonti sopra riportate e, segnatamente, del bando di concorso di cui alla D.G.R. 2199/2012, dell'art. 6 comma 1, lett f) del DPCM n. 298/1994, nonché dagli stessi criteri di valutazione della commissione esaminatrice, atteso che in base a tale normativa, l'idoneità a precedente concorso per sedi farmaceutiche, pacificamente posseduta da entrambi i ricorrenti e dichiarata in sede di domanda, doveva necessariamente essere

valutata attraverso l'assegnazione di 1,00 punto ulteriore agli stessi, per un totale, come detto, di punti 42,25.

* * * * *

I.2. Tanto premesso, va poi denunciata la totale carenza di motivazione degli atti impugnati.

A tal riguardo, va in primo luogo rilevato che dalla graduatoria approvata con il Decreto impugnato non è possibile evincere alcuna motivazione in merito alla mancata valutazione, in quanto la graduatoria riporta esclusivamente il punteggio complessivo attribuito alla domanda presentata e non dà conto in alcun modo delle modalità attraverso le quali la commissione esaminatrice è pervenuta all'assegnazione del detto punteggio complessivo.

Risulta quindi totalmente omessa l'indicazione dei punteggi attribuiti in relazione ai singoli criteri previsti dal DPCM n. 298/1994.

Fermo quanto innanzi, va detto che anche a seguito all'esame della scheda analitica di valutazione dei titoli dei ricorrenti (conseguita a seguito dell'accesso agli atti) non è possibile comprendere le ragioni della mancata valutazione dell'idoneità a precedente concorso, posseduta da entrambi i ricorrenti.

Dalla predetta scheda si evince esclusivamente che, in relazione al criterio "*F. Idoneità precedente concorso*", entrambi i ricorrenti hanno ricevuto punteggio 0. Nelle note, poi, leggesi "*F: I riferimenti non sono esaustivi*".

Ebbene, non si comprende affatto per quale ragione la commissione esaminatrice abbia ritenuto "*non esaustivi*" i riferimenti indicati dai ricorrenti.

A tal fine a prescindere che ci sarebbe molto da dire sul concetto di "*non esaustività*" utilizzato in modo assolutamente improprio, in quanto i



riferimenti o vi sono o non vi sono – va rilevato che, comunque, con la locuzione indicata, la commissione esaminatrice non specifica sotto quale profilo ritiene la “*non esaustività*” dei riferimenti che, al contrario, risultano del tutto regolari.

Ed infatti, entrambi i ricorrenti hanno redatto e inviato la domanda telematicamente (come d’obbligo, ai sensi dell’articolo 5 del bando di concorso) con modalità web, compilando tutti i relativi campi previsti dal modulo *on-line* messo a disposizione dall’Amministrazione.

In particolare, come si evince *per tabulas* dalla ricevuta cartacea della domanda inoltrata telematicamente, che si deposita, in relazione all’“*idoneità*”, il suddetto modulo *on-line* prevedeva:

- un primo campo denominato “*Idoneità conseguita nel concorso per sedi farmaceutiche*”: con possibilità di indicare SI o NO: entrambi i ricorrenti hanno indicato: SI.
- Un secondo campo denominato “*Estremi dell’atto del provvedimento di approvazione della graduatoria*”: entrambi i ricorrenti hanno indicato gli estremi richiesti: D.D. 1136 del 4.12.2002 BURC del 16.12.02.
- Un terzo campo denominato “*Data dell’atto di provvedimento di approvazione delle graduatorie*”: entrambi i ricorrenti hanno indicato la data richiesta: 4.12.2002.

Ciò posto, davvero non si riesce minimamente a comprendere in base a quale oscura ragione la commissione esaminatrice abbia ritenuto “*non esaustivi*”, ai fini dell’attribuzione del punteggio, i riferimenti ivi indicati dai ricorrenti.

A riguardo è a tutti è noto che la motivazione degli atti amministrativi può essere succinta; ma è altrettanto noto a tutti che l'atto amministrativo deve comunque indicare le ragioni logico - giuridiche che lo sottintendono.

Nella fattispecie, il provvedimento impugnato non permette nella maniera più assoluta di individuare le ragioni della mancata valutazione.

Ciò equivale a dire che la Regione Veneto e, per essa, la commissione di concorso, nel caso di specie ha colpevolmente ed illegittimamente omesso di individuare i presupposti di fatto e le ragioni logico-giuridiche che hanno determinato la sua omessa valutazione, con evidente violazione della normativa indicata in epigrafe.

* * * * *

I.3. Quanto sopra esposto, ad avviso di questa difesa, è già sufficiente a ritenere la graduatoria impugnata, nella parte in cui assegna l'erroneo punteggio al ricorrente, palesemente viziata ed illegittima.

Ma vi è di più.

Va, infatti, altresì evidenziata la gravissima carenza di istruttoria posta in essere dalla commissione esaminatrice nei confronti dei ricorrenti.

A tal fine, va rilevato che, avendo i ricorrenti compilato esattamente tutti i campi così come richiesti nel modulo on-line telematico della domanda, la Commissione esaminatrice aveva comunque, in primo luogo, l'obbligo di tenere adeguatamente conto di quanto dichiarato dai candidati e, in seconda battuta, quand'anche ritenesse che i riferimenti non fossero "esaustivi" (cosa che si ribadisce va escluso nella maniera più assoluta), aveva certamente l'obbligo istruttorio di verificare le informazioni fornite dai ricorrenti ovvero, in alternativa, di richiedere loro di eventualmente completare le dichiarazioni



già fornite tempestivamente, in relazione ai profili ritenuti (erroneamente) “*non esaustivi*”.

1.3.a. Sotto il primo profilo, si rileva che, omettendo di attribuire alcun punteggio al titolo dell'idoneità posseduta dai ricorrenti, nonostante gli stessi in domanda abbiano espressamente indicato di possederlo, la commissione esaminatrice ha illegittimamente disconosciuto il contenuto della dichiarazione presentata dai ricorrenti stessi, commettendo un evidente abuso istruttorio e violando, peraltro, finanche gli articoli 43, 46 e 47 del d.P.R. 445/2000.

A prescindere da ogni altra considerazione, infatti, i ricorrenti hanno comunque attestato di possedere l'idoneità in discorso, ai sensi del predetto d.P.R. 445/2000, di cui si denuncia la violazione anche in via autonoma.

Del resto, non a caso, la giurisprudenza amministrativa ha statuito che “*Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, gli "stati, qualità personali e fatti" possono essere comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 10 dicembre 2003 n. 8139, Sez. V, 12 luglio 2004, n. 5053, Sez. VI, 1 marzo 2005, n. 826), dovendo ravvisarsi sul piano normativo, in base all'art. 77 bis D.P.R. cit., introdotto dall'art. 15 della L. 16 gennaio 2003, n. 3, una piena equiparazione, agli effetti probatori sopra specificati, fra certificato e dichiarazione sostitutiva anche in materia di documentazione dei requisiti di partecipazione a procedure concorsuali.*” (cfr., per tutte, T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, 11-12-2006, n. 14126).

In conseguenza, a fronte della dichiarazione presentata dai ricorrenti nel caso specifico, la commissione esaminatrice al certo non poteva disconoscere semplicemente il contenuto della stessa, come fosse *tamquam non esset*.

1.3.b. Peraltro, sotto il secondo profilo innanzi evidenziato, quand'anche la commissione ritenesse che i riferimenti non fossero "esaustivi" (cosa che si esclude nella maniera più assoluta), aveva certamente l'obbligo istruttorio di attivarsi per verificare le informazioni fornite dai ricorrenti ovvero, in alternativa, di richiedere ai ricorrenti medesimi di completare le dichiarazioni già fornite tempestivamente, in relazione ai profili ritenuti (erroneamente) "non esaustivi".

Va infatti rimarcato che, avendo i ricorrenti compilato esattamente tutti i campi così come richiesti nel modulo on-line telematico della domanda, eventuali incompletezze della dichiarazione (che, si ribadisce, si escludono decisamente) deriverebbero esclusivamente dall'incompletezza del modulo on line messo a disposizione dall'Amministrazione.

Sotto tale profilo, appare evidente che al certo non è ammissibile omettere la valutazione del requisito dell'idoneità – comunque dichiarato in domanda – sulla base di presunte incompletezze derivanti dalla responsabilità della P.A..

E ciò sulla base del pacifico principio secondo cui, qualora l'incertezza derivi dall'ambiguità o, comunque dalla formulazione non chiara di una clausola della legge di gara deve accordarsi prevalenza all'affidamento e alla buona fede del concorrente, oltre che all'interesse pubblico alla più ampia partecipazione dei concorrenti.

Anche sotto questo profilo conforta l'esame della giurisprudenza: *"È illegittima l'esclusione da una procedura concorsuale per l'incompletezza della domanda di partecipazione, che sia attribuibile univocamente all'incongrua formulazione del bando concorsuale. Ciò anche perché le prescrizioni di un bando devono essere interpretate secondo principi di chiarezza e affidamento.*

evitandosi applicazioni in contrasto con la buona fede e le esigenze di par condicio dei concorrenti” (cfr. T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, 10-04-2012, n. 130).

Ne consegue che, avendo i ricorrenti nel caso specifico compilato ritualmente il modulo *on line* previsto ed avendo avuto cura di evidenziare sia gli estremi del provvedimento di approvazione della graduatoria sia il B.U.R.C. del 16.12.2002 sul quale detto provvedimento era stato pubblicato, l'approfondimento istruttorio da compiere per verificare la veridicità delle indicazioni fornite dai ricorrenti era di una semplicità e speditezza addirittura lapalissiane.

L'idoneità di cui si discorre, infatti, così come dichiarato in domanda dai ricorrenti, risulta da un Decreto Dirigenziale n. 1136/2002, regolarmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 16.12.2002. Pertanto sarebbe bastata una mera verifica telematica di pochi secondi per verificare l'inserimento dei nominativi dei ricorrenti nella predetta graduatoria.

E sotto tale profilo, costituisce *ius receptum* che la commissione di un concorso ha un obbligo procedimentale ed istruttorio, anche al fine della tutela dell'affidamento del concorrente, a fronte di una eventuale, presunta mera incompletezza delle informazioni contenute nella domanda, di trarre dalle informazioni assunte tutti i dati che è possibile desumere e di attivarsi per verificare, con semplicità e speditezza, la veridicità delle informazioni fornite dai ricorrenti.

* * * * *

Sotto altro profilo, va rilevato che, in alternativa, la commissione avrebbe potuto e dovuto richiedere ai ricorrenti medesimi di eventualmente completare

le dichiarazioni già fornite, in relazione ai profili ritenuti (erroneamente) “*non esaustivi*”, applicandosi, a riguardo, i noti principi secondo i quali qualora una dichiarazione sia stata presentata “*nei termini previsti dal bando di concorso*”, ma sia da completare in relazione ad alcuni profili, l’integrazione della stessa, a tutela della semplificazione dell’attività amministrativa e dell’affidamento del concorrente, è sempre legittima e possibile, non violando la *par condicio* dei concorrenti.

Le considerazioni che precedono risultano inoppugnabilmente confermate dall’esame della giurisprudenza amministrativa.

È stato efficacemente statuito, sul punto che “*La presentazione da parte del candidato, entro il termine perentorio previsto dal bando di concorso, di documentazione inidonea quale certificazione, ma tale da costituire un principio di prova relativa al possesso del requisito richiesto, costituisce una mera irregolarità documentale, sanabile ai sensi dell' art. 6 lett. b) L. 7 agosto 1990, n. 241, secondo il quale le dichiarazioni o istanze erranee o incomplete possano essere sostituite o rettificate, con il potere di ordinare, altresì, esibizioni documentali*” (Cfr. per tutte Consiglio Stato, sez. VI, 7 gennaio 2008 n. I; T.A.R. Campania Napoli Sez. V Sent., 06-06-2008, n. 5392).

Ed ancora che “*La circostanza che un bando di concorso... preveda la facoltà di regolarizzare i certificati di servizio e i documenti incompleti che siano stati presentati tempestivamente e ritualmente, ma non la possibilità di produrre certificati o documenti del tutto nuovi rispetto a quelli prodotti all'atto della presentazione della domanda di ammissione al concorso nel prescritto termine perentorio, si deve considerare in linea sia con il principio di parità di trattamento tra i partecipanti ad una procedura concorsuale, sia con*

l'interesse pubblico generale alla certezza e celerità della procedura" (cfr. Cons. Stato Sez. VI Sent., 27-07-2007, n. 4168).

* * * * *

Nulla di tutto ciò è stato fatto dalla commissione esaminatrice che, con la sua inerzia, ha violato tutti i principi fondamentali che informano l'attività istruttoria della Pubblica Amministrazione, in essi compreso il principio di matrice costituzionale del Buon Andamento della P.A. ex art. 97 della Costituzione e la tutela dell'affidamento dei concorrenti in un concorso pubblico.

* * * * *

1.4. Del resto, sotto un profilo ancor più generale, non vi è dubbio che l'idoneità in discorso è stata espressamente conseguita dai ricorrenti, pertanto non valutarla per incomprensibili profili (peraltro non evincibili dalla motivazione degli atti impugnati) appare, prima ancora che illegittimo, del tutto irragionevole ed assurdo.

L'idoneità conseguita dai ricorrenti costituisce indubbiamente un arricchimento del bagaglio culturale dei candidati: e per tale ragione il DPCM 298/1994 ha espressamente previsto la sua rilevanza ai fini dell'attribuzione del punteggio dei titoli. Sarebbe pertanto del tutto assurdo ed illogico - oltre che contrastante con il suddetto DPCM - che dette competenze e capacità insite nel bagaglio culturale dei candidati, non ricevano adeguato peso nella valutazione dei titoli di studio e carriera presentati dai medesimi.

* * * * *

Conseguentemente, alla luce di tutte le argomentazioni esposte, non sussistendo alcun dubbio sul fatto che i ricorrenti risultano entrambi idonei a un

precedente concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche, l'amministrazione regionale del Veneto e, per essa, la commissione esaminatrice doveva necessariamente valutare il possesso del detto titolo di studio e carriera, con conseguente attribuzione dell'ulteriore punteggio di 1,00. A quest'ultimi andava pertanto attribuito, a seguito della valutazione dei titoli di studio e carriera, il diverso e maggiore punteggio di 7,2500 punti (in luogo dei 6,2500 attribuiti) che avrebbe comportato l'assegnazione di un punteggio complessivo pari a 42,25 punti, utile a collocarsi tra il 93° e il 103° posto della graduatoria finale (in particolare, in posizione 98° in virtù del criterio dell'età anagrafica) e, quindi, tra i vincitori del concorso.

* * * * *

Richiesta istruttoria.

Si chiede ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104 che l'adito T.A.R. voglia ordinare l'esibizione e il deposito agli atti del giudizio di tutta la documentazione afferente al provvedimento impugnato, con particolare riferimento ad ogni atto c/o provvedimento della Commissione esaminatrice inerente la valutazione dei titoli dei candidati, compresi gli atti definitivi che la commissione esaminatrice ha rimesso in data 11.3.2015 al competente settore Farmaceutico – Protesica - Dispositivi medici, formalizzati in 13 verbali e relativi allegati, ivi inclusa la graduatoria unica scaricata dalla piattaforma tecnologica ed applicativa ministeriale in formato PDF, espressamente menzionati nel decreto impugnato, con espressa riserva di motivi aggiunti.

* * * * *

Richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.



Ai fini dell'eventuale integrazione del contraddittorio, si chiede che l'adito T.A.R. voglia autorizzare la notificazione per pubblici proclami. A tal fine, voglia il Collegio adito considerare che, essendosi classificati i ricorrenti al 311° posto della graduatoria, la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sulla G.U.R.I. con indicazione nominativa di tutti i soggetti che precedono parte ricorrente nella graduatoria finale impugnata, si appalesa complessa e notevolmente dispendiosa, anche in considerazioni delle condizioni economiche dei ricorrenti. È peraltro possibile più agevolmente e con la medesima efficacia notificatoria procedere alla pubblicazione del sunto del ricorso sul sito Web della Regione Veneto ed eventualmente sulla Piattaforma tecnologica ministeriale, corrispondendo i relativi diritti alle PP.AA., facendo espresso riferimento ai nominativi tutti contenuti nella graduatoria finale allegata al Decreto impugnato, senza indicazione nominativa dei destinatari.

* * * * *

Richiesta di risarcimento dei danni ex art. 30 D.Lgs. n. 104/2010.

Le considerazioni che precedono e il comportamento palesemente illegittimo dell'Amministrazione regionale, come in precedenza chiarito e dimostrato, fondano la richiesta di ristoro dei danni subiti e subendi dai ricorrenti, in questa sede avanzata ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. n. 104/2010. Con riserva di specificare in prosieguo del giudizio le singole voci di danno, unitamente alle richieste istruttorie.

* * * * *

Istanza cautelare.

Il *fumus boni iuris* emerge dalle considerazioni già esposte. Sussiste altresì un

danno gravissimo ed irreparabile per i ricorrenti, che nella fattispecie è addirittura *in re ipsa*, ove si consideri che ai sensi dell'articolo 10 del bando di concorso, a seguito dell'interpello dei candidati vincitori, questi ultimi dispongono di soli 5 giorni per poter indicare le sedi di preferenza; pertanto i tempi per l'attribuzione delle sedi farmaceutiche disponibili sono strettissimi.

Di contro, è del tutto evidente che, in attesa della definizione del merito della causa, vanno emesse le più opportune misure cautelari, con particolare riferimento al cd. "*remand*" ovvero l'ordine alla Regione Veneto di riesaminare l'istanza presentata dai ricorrenti, alla luce delle argomentazioni contenute nel ricorso e, per gli effetti, di attribuire agli stessi il legittimo punteggio derivante dai titoli posseduti e presentati. Va altresì rilevato che non solo alcun danno potrebbe derivare dall'accoglimento della sospensiva alla Regione resistente, quanto, peraltro, appare evidente che la stessa ne ricaverebbe un evidente beneficio, evitando, in ipotesi di successivo accoglimento del presente ricorso, di essere chiamata a rispondere del risarcimento dei danni arrecati ai ricorrenti.

SI CONCLUDE

affinchè voglia la giustizia del Tribunale Amministrativo Regionale adito accogliere il presente ricorso e la chiesta sospensiva. Conseguenze come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il contributo unificato ai fini dell'iscrizione a ruolo della presente causa ammonta ad Euro 650,00.

Li

8/5/2015

Avv. Manlio Romano



RELATA DI NOTIFICA

Istanti i Dottori Violante Caccavale e Alessandra Cioffi in uno con l'Avv.to
Manlio Romano

Io sottoscritto Avv. Manlio Romano, autorizzato ad avvalermi della facoltà di
notificazione di cui alla legge 21.1.1994 n. 53, giusta autorizzazione del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli n. 630 del 28.10.2011 ex art. 7
della richiamata legge 21.1.1994 n. 53, previa iscrizione ai numeri 42, 43, 44,
45, 46 e 47 del mio Registro Cronologico, ho notificato e dato copia conforme
all'originale dell'antescritto ricorso e mandato, in plico chiuso raccomandato
spedito dall'Ufficio Postale di Napoli TRE, in data
corrispondente a quella del timbro postale di seguito apposto, a:

1. Regione del Veneto in persona del Presidente della Giunta Regionale, Dott.
Luca Zaia, legale rappresentante p.t., dom.to per la carica presso la sede della
stessa in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 -
c.a.p. 30123, a mezzo raccomandata AG n. 76597937883-2;
2. Regione del Veneto in persona del Presidente della Giunta Regionale, Dott.
Luca Zaia, legale rappresentante p.t., dom.to *ope legis* presso l'Avvocatura
Regionale presso la sede della stessa in Venezia, Palazzo Grandi Stazioni
Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio, 23 - c.a.p. 30121, a mezzo
raccomandata AG n. 76597937884-3;

3. Sig. Favarin Alessandro (n.q. di controinteressato) domiciliato in Ferrara,
alla Via XX settembre n. 135 - c.a.p. 44121, a mezzo raccomandata AG n.
76657000032-4;

4. Sig.ra Garbuggio Anna Lucia (n.q. di controinteressata) domiciliata in
Roma, alla Via Mar della Cina n. 228 - c.a.p. 00144, a mezzo raccomandata
AG n. 76657000031-3;

5. Sig.ra Donnici Rosalba (n.q. di controinteressata) domiciliata in Livorno alla
Via Scalimanzoni n. 51 - c.a.p. 57126, a mezzo raccomandata AG n.
76657000030-2;

6. Sig. Cali Rino (n.q. di controinteressato) domiciliato in Palermo alla Via
Eduardo Calandra n. 5 - c.a.p. 90146, a mezzo raccomandata AG n.
76597937885-4;

Ciò per legale scienza e ad ogni effetto di legge.

Avv. Manlio Romano



